

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00324 del 08/07/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00337

OGGETTO: [ID VIP 10408] - Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Cerignola Solar Park S.r.l.





Il giorno 08/07/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 196655 del 01.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 20646 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 20654 del 01.12.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il



proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 22004 del 27.12.2023, con la quale la A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi riportate;
- nota prot. n. 237112 del 20.05.2024, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso, da ultimo, richiesta di integrazione documentale nei termini ivi indicati;
- nota prot. n. 263276 del 03.06.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle condizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10408, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale l'apprezzamento della richiesta di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA



Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Cerignola Solar Park" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione tecnica ID VIP 10408.pdf - 846886495adff985d34a3cec8a70296069902a84398d24becb79a7ca38290f03
--

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10408

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: **39,02 MW**
Ubicazione: **Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ)**
Proponente: **Cerignola Solar Park S.r.l.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico denominato "**CERIGNOLA 30.3**", della potenza pari a 39,02 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ), su un'area catastale disponibile di 61,23 ettari, si trova ad un'altitudine media di m 300 m slm. e con le coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33):

- **41° 8'48.98" Nord**
- **15°47'36.71" Est**

L'area di impianto ricade nel Catasto Terreni del Comune di Ascoli Satriano foglio 101 Part. 15-16-18-52-121-122 e del Comune di Cerignola foglio 415 Part. 40-154-155; foglio 416 Part. 9-29-30-35-36-38. **Le particelle riferite al fg. 101 del Comune di Ascoli Satriano denominate 121 e 122 non sono presenti nel catastrale presente sul SIT Regione Puglia (PPTR, Aree non Idonee – DGR 21/22).**

Nella documentazione in atto i riferimenti catastali risultano invertiti tra i Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano. Nella tabella si è provveduto a riportare i riferimenti corretti relativi, dopo attenta verifica.

Il tracciato del cavidotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, attraversa i territori di Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi, sino a giungere al Punto di Consegnazione Sezione 36kV futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Melfi in Provincia Potenza, Regione Basilicata. L'impianto agrofotovoltaico si estende su una superficie territoriale di circa 61,23 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico connesso ad un progetto di valorizzazione agricola.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' **Ambito territoriale n. 4 – Ofanto – nella Figura Territoriale denominata "La media valle dell'Ofanto"**.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaico è divisa su due principali siti di installazione, aventi raggio di circa 1500 metri; l'impianto è costituito da 12 sottocampi (12 cabine di trasformazione AT/BT) e i campi agrovoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade interpoderali che sono connesse alla Strada Provinciale SP82.

L'impianto è ubicato nel territorio dei comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano in direzione Sud-Est rispetto al centro abitato (a circa 14 km), in una zona occupata da terreni agricoli in Contrada Perillo. L'area è localizzata a poca distanza dal corso d'acqua dell'Ofanto che segna il confine con la Regione Basilicata. Il centro urbano più vicino è quello di Lavello, in provincia di Potenza, Basilicata, a circa 8 km.

L'impianto ricade su una superficie pianeggiante, tipizzata, secondo gli strumenti urbanistici dei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano come **Zona Agricola**.

Comune	Area	Foglio	Particella	Altitudine media (m)
Cerignola	Area Pannelli	415	40-154-155	300
Cerignola	Area Pannelli	416	9-29-30-35-36-38	300
Ascoli Satriano	Area Pannelli	101	15-16-18-52- 121-122	300

Tabella 1 - Riferimenti catastali e dimensionali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico



Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell'area di progetto

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**). La Figura 2 inquadra l'impianto fotovoltaico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia




Figura 2 - Impianto in progetto e impianti fotovoltaici presenti o in progetto nell'area oggetto di studio - dati FER

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (**lett. c**) e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata** come area agricola (Zona "E" rurale) (**lett. c-ter verifica n.1**);

- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**) e, **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**);
- l'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto);
- l'area di progetto **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett.c-quater**).




Figura 3 – PPTR Impianto in progetto nei Comuni di Ascoli Satriano e di Cerignola




Figura 4 – Area Buffer: verifica fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici

❖ L'area di progetto è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, (fig.6)

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
		Campo Agrivoltaico
Aree naturali protette nazionali e regionali ¹		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria ²		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
	Tratturi + buffer di 100m ³	Non presente
Aree a pericolosità	idraulica	Non presente
	Geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Ambito A	Non presente
	Ambito B	Non ricade
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Non ricade
Coni visuali		Non ricade
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree poiché il proponente ha elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per evitare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate.

In riferimento alla presenza del "Tratturello Cerignola - Melfi", si segnala che lo stesso ricade nell'area buffer di 100 metri rispetto alle particelle interessate dalle opere di progetto, anche in questo caso il proponente evita le zone giudicate non idonee attraverso opportune aree cuscinetto.

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
57	Tratturello	Cerignola - Melfi	Cerignola	A

¹ Parco naturale regionale fiume Ofanto (EUAP1195)

² ZSC IT9120011 "Valle di Ofanto – Lago di Capaciotti"

³ "Tratturello Cerignola - Melfi"



Figura 5 - Rete dei tratturi – Classificazione Tratturello Cerignola - Melfi



Figura 6 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall’analisi della documentazione si evidenzia che la società di progettazione BELL FIX PLUS SRL **non** è certificata per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato quanto riportato sopra;
- b) Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato da Cerignola Solar Park S.r.l., rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all’art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021” nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato

Il-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006.

Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. Questa tipologia di struttura evita in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo e faciliterà enormemente sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita, diminuendo drasticamente le modifiche subite dal suolo.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) Il progetto non prevede il mantenimento dell'indirizzo produttivo estensivo (coltivazione di grano duro) associato alla viticoltura, bensì il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo basato su un oliveto intensivo, la piantumazione di filari di lavanda o di lavandino tra i trackers e l'attività di apicoltura che porterà nel complesso un aumento della redditività della superficie agricola di circa 6.500€/ha pertanto **non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica "Zonizzazione", del Programma di Fabbricazione, strumento urbanistico vigente è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere: **Agricola**.

Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte al SEMINATIVO SEMPLICE IRRIGUO ed OLIVETO, mentre gli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 m dall'area di installazione ed opere di collegamento risultano prevalentemente:

- Seminativi semplici in aree irrigue (codice 2.1.2.1 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Vigneti (codice 2.2.1 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Uliveti (codice 2.2.3 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Frutteti e frutti minori (codice 2.2.2 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Cespuglieti e arbusteti (codice 3.2.2 – Sit Puglia, Uso del suolo).

Dalla documentazione allegata al progetto si evince che l'area di progetto rispecchia la vocazione agricola del territorio. L'impianto agrivoltaico ricade totalmente in aree destinate a:

- Oliveto con impianti di recente realizzazione ed impianti di circa 60-70 anni. Le cultivar presenti sono principalmente la coratina e la bella di cerignola caratterizzati dal sesto d'impianto 6m x 6m. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli usati tradizionalmente nella zona e cioè a vaso policonico;
- Seminativi di cereali autunno vernini eventualmente in rotazione con leguminose.

In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), il proponente riporta che dai dati ufficiali e dalle indagini dirette non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità. Nelle aree destinate all’impianto, inoltre, non si segnala la presenza di “muretti a secco, il proponente non avendo permessi tali da consentire l’accesso ad aree private, si è limitato all’osservazione ed eventuale individuazione delle suddette alberature e “muretti a secco” dalle strade pubbliche.




Figura 7 - Carta uso del suolo - Legenda Uso del suolo - Fonte PPTR (SIT Puglia)

Il proponente dichiara che tutta l’area buffer di 500 m risulta essere non del tutto accessibile essendo aree private. Inoltre, risulta impossibile avere accesso alle informazioni tecniche delle colture in atto (sesto d’impianto, cultivar, età impianto, ecc.) essendo queste ultime informazioni non di pubblico dominio. Dalla cartografia del Piano paesaggistico Territoriale Regionale relativa alle produzioni vinicole la zona in cui ricade include produzione di vini ed olio quali: Aleatico di Puglia DOP, Daunia IGP; Orta Nova DOP, Puglia IGP, Rosso di Cerignola DOP, Tavoliere delle Puglie DOP, Uva di Puglia IGP, Dauno DOP – Olio EVO, Olio di Puglia IGP – Olio EVO. **Dalla documentazione in atti non risulta verificabile la presenza di colture di pregio all’interno dell’area di impianto.**

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- è prevista la piantumazione nel perimetro dell’impianto, sia per mitigare visivamente l’intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola, di un oliveto intensivo a fila doppia lungo la recinzione di 5.541,40 m, con una distanza fra pianta e pianta pari a 2 m, per una superficie di 2.77.07 ha ed all’esterno un impianto intensivo di olivo con sesto d’impianto 6 m per 2 m per una superficie di 17.06.98 ha. Il totale delle aree olivetate ammonta a 19.84.05 ha. È previsto l’impianto di circa 17.300 piante di olivo della varietà Cipressino, cultivar di origine pugliese, a duplice attitudine: ad uso frangivento e da olio.
- Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali: Umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il sollevamento delle polveri, specialmente durante i periodi caratterizzati da clima secco; Riduzione della velocità di transito degli automezzi.

- Al fine di mantenere pressoché inalterate le proprietà chimico-fisiche dello strato superficiale del suolo viene mantenuta la copertura vegetale erbosa dei terreni. Tra le ulteriori misure di mitigazione per gli impatti potenziali legati alle fasi di costruzione e di dismissione è importante l'ottimizzazione del numero dei mezzi di cantiere previsti; è inoltre previsto l'utilizzo di kit anti inquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su flora, fauna, ecosistemi è previsto:
 - utilizzo di strutture di sostegno metalliche di sostegno dei pannelli fotovoltaici distanziate dal terreno così da garantire flussi convettivi d'aria e quindi evitare il surriscaldamento della zona sottostante i moduli. • celle fotovoltaiche ad alta efficienza ed assorbimento e bassa riflettanza superficiale riducendo così la quantità di luce riflessa e, conseguentemente, la probabilità di abbagliamento. • Il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiunto da viabilità già esistente; verrà in questo modo ridotta la sottrazione di ulteriore habitat; • Gli scavi per le opere di connessione saranno contenuti al minimo necessario, • Riduzione della dispersione della luce verso l'alto (l'angolo che il fascio luminoso crea con la verticale non sarà superiore a 70°c). • Manutenzione del verde tramite operazioni di sfalcimento della vegetazione.
- Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dei luoghi rimuovendo tutte le strutture di cantiere insieme agli stoccaggi di materiale.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto. Risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) e in riferimento agli impatti cumulativi il file della relazione CER30.3_18 risulta corrotto e non visionabile.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **61,23 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **58,16 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7Stot$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della superficie minima che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico.

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 94,99 %

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

$$30,06\% \leq 40\%$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) pari a **S_{pv}: 18,41 ha** e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % ($Stot$).

Come emerge, **il requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
 - - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
 - - Producibilità elettrica minima (B.2).
- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Dalla documentazione relativa alla relazione_ Piano Colturale si ritiene verificato il requisito B.1a)

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente, nella relazione _Piano Colturale, dichiara che l'indirizzo produttivo rimarrà pressoché invariato.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = 105,52% \geq 60%

Il proponente riporta nella documentazione di stima l'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico;

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 1- 3:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,1 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1-3".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
 - Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

-**Monitoraggio del risparmio idrico** (D.1): si prevedono aree dove sia effettuata la medesima coltura in assenza di un sistema agrivoltaico, al fine di poter effettuare una comparazione. Tali valutazioni saranno svolte tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

-**Monitoraggio della continuità dell'attività agricola** (D.2): Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà monitorata l'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale. Nella relazione annuale, dovranno essere riportate le seguenti caratteristiche: - Indicazioni catastali e indirizzo produttivo, - Sesto d'impianto con relativa densità di piante, - Tecniche di allevamento, - Allegato fotografico, - Piano colturale adottato, - Produzione annuale.

- **Requisito E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Al fine di valutare gli effetti dell'impianto agrivoltaico sull'ambiente, il progetto prevede il monitoraggio di ulteriori parametri quali:

- Paragrafo 2.6-E.1 - **Recupero della fertilità del suolo.**
Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo attraverso dichiarazione da parte del proponente.
- Paragrafo 2.6-E.2 - **Microclima.**
Monitoraggio del microclima attraverso l'installazione di stazioni meteorologiche e sensori nel suolo.
- Paragrafo 2.6-E.3 - **Resilienza ai cambiamenti climatici.**
Monitoraggio alla resilienza ai cambiamenti climatici con relazione tecnica asseverata annuale.

Dalla documentazione in atti e da dichiarazioni da parte del proponente è **verificato il rispetto del requisito E.**

La società proponente intende soddisfare i requisiti D e E mediante la messa appunto di un sistema di monitoraggio complesso che è in grado di controllare congiuntamente parametri fisici, chimici, biologici, climatici.

Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti è previsto anche il rispetto del requisito D.2.

Dalla documentazione si evince che il proponente ha verificato il rispetto dei requisiti D ed E.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra). La società proponente, comunque, dichiara che si occuperà direttamente della gestione della parte relativa all'impianto fotovoltaico e concederà ad una società di settore la gestione della parte agricola.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- L'impianto agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3", della potenza pari a 39,02 MW con le relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ) su un'area catastale disponibile di 61,23 ettari, e si trova ad un'altitudine media di m 300 s.l.m. e con le coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33): - 41° 8'48.98" Nord e - 15°47'36.71" Est.
- Il cavidotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, attraversa i territori di Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi, sino a giungere al Punto di Consegna Sezione 36kV futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Melfi in Provincia Potenza, Regione Basilicata.
- L'area, caratterizzata da un uso prevalente agricolo (SEMINATIVO SEMPLICE IRRIGUO ed OLIVETO).
- **L'idoneità del sito è confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. C-quater.**
- **L'area non rientra tra quelle escluse dalla possibilità di ospitare impianti fotovoltaici secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010,**
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c. Il progetto prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- La documentazione attuale permette di verificare il pieno rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, vengono soddisfatti i requisiti A,B, C, D ed E, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico avanzato". In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".

- In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità.
- Nelle aree destinate all’impianto, inoltre, non si segnala la presenza di “muretti a secco”.

Tutto ciò premesso:

- Si precisa che, nella documentazione in atto i riferimenti catastali risultano invertiti tra i Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano. Nella tabella di questa istruttoria si è provveduto a riportare i riferimenti corretti, dopo attenta verifica.
- **Le particelle riferite al fg. 101 del Comune di Ascoli Satriano denominate 121 e 122 non sono presenti nel catastrale della cartografia presente sul SIT Regione Puglia (PPTR, Aree non Idonee – DGR 21/22).**
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l’intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d’impianto e il cavidotto, risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).
- **In riferimento agli impatti cumulativi il file della relazione CER30.3_18 risulta corrotto e non visionabile, inoltre la tavola presenti nella documentazione trasmessa dal proponente, riportano, spesso, la firma digitale del progettista apposta sul disegno impedendone la visione e la necessaria verifica.**
- Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con le seguenti aree: Parco Naturale Regionale fiume Ofanto e la ZSC Valle Ofanto - Lago di Capaciotti, non è stata sufficientemente analizzata la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, e in relazione ad impatti cumulativi, in termini di misure di mitigazione e compensazione.
- Dalla documentazione in atti non risulta verificabile la presenza di colture di pregio all’interno dell’area di impianto.



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

Oggetto: [ID VIP 10408] - Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Cerignola Solar Park S.r.l.

Premesso che:

- con nota, acquisita al protocollo ARPA al n.79072 del 1/12/2023, codesta Autorità Competente procedeva a chiedere la valutazione di competenza.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i
- l'art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. n. 394/1991
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n. 120/2017
- l'art. 6, comma 6, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 28, comma 1, del R.R. n. 7/2008
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. n. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un impianto agri-voltaico, denominato Cerignola 30.3, di potenza di picco di 39,02 MWp, e potenza di immissione pari a 30,30 MW, da realizzare in più aree rurali poste in agro del Comune di Cerignola /FG) e nel Comune di Ascoli Satriano (FG), con opere di connessione alla Stazione Elettrica (SE) in futuro ampliamento della SE 380/36kV ubicata in Melfi.
- L'impianto sarà realizzato con 1031 strutture (tracker) in configurazione 2x30 e 106 strutture (tracker) in configurazione 2x15 moduli in verticale. In totale saranno installati 65.040 moduli fotovoltaici monocristallini della potenza di 600 Wp cadauno, del tipo Trina Solar TSM- 600DEG20C.20. I

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

moduli fotovoltaici sono posizionati su tracker, con l'asse di rotazione disposta in direzione nord-sud, distanziati di 8,15 m (rispetto all'asse di rotazione) l'uno dall'altro.

- Nell'impianto saranno inoltre presenti:
 - n. 12 cabine di trasformazione: trattasi di cabine prefabbricate, oppure container delle stesse dimensioni, ciascuna con volumetria lorda complessiva pari a 19200x2900x2440 mm (W x H x D).
 - n. 1 cabina di ricezione AT sezionamento e controllo: cabina prefabbricata avente volumetria lorda complessiva pari a 33000x4000x6500 mm (W x H x D)
 - n. 2 cabine di stoccaggio materiale: cabina prefabbricata avente volumetria lorda complessiva pari a 12200x2440x2600 mm



- L'impianto agri-fotovoltaico è ubicato in area agricola normale suddiviso in tre zone e risulterebbe occupare complessivamente circa 62,18 ettari ricadenti in agro di Cerignola e Ascoli Satriano, di cui 23,9 ettari circa occupati dall'impianto fotovoltaico (moduli, viabilità, cabine, basamenti videosorveglianza ecc) e 38,28 lasciati a coltivazione agricola.
- I punti focali del progetto "agrivoltaico" risulterebbero:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali


Via Rosati 139 – FOGGIA

Tel. 0881 316200

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

- 1) Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva (oliveto intensivo);
- 2) Piantumazione di filari di lavandino tra i trackers;
- 3) Piantumazione di olivo nelle aree esterne alla recinzione;
- 4) Apicoltura.

- La superficie agricola che si svilupperà tra le interfile di pannelli fotovoltaici di appena m.3.67 saranno destinati a filari di lavandino, le aree perimetrali, saranno destinate a uliveto.



Ritenuto che:

- La Puglia, negli ultimi anni, ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma questo ha comportato un significativo impatto, portando la Regione ad essere tra quelle con il maggiore consumo di suolo reversibile per l'installazione di impianti fotovoltaici a livello nazionale (elaborazioni ISPRA su dati GSE). I dati evidenziano che, fino al 2018, in Puglia sono stati realizzati campi fotovoltaici a terra per più di 4.600 ettari¹. I dati SNPA relativi all'individuazione di nuovi impianti fotovoltaici installati a terra rilevati tra il 2019 e il 2020 riportano un totale di 179 ettari di consumo di suolo reversibile e che la Puglia, con 66 ettari (circa il 37% del consumo totale) è la seconda regione in Italia in cui si è destinato più territorio al fotovoltaico a terra².
- In linea di principio appare condiviso e condivisibile il concetto per il quale simili impianti debbano trovare inserimento in zone di territorio il cui suolo, per caratteristiche fisiche, geofisiche e morfologiche non consente coltivazioni agricole "redditizie" e, dunque, risulterebbero abbandonate rispetto a tale uso. Viceversa, il contesto agricolo del sito proposto per l'intervento in oggetto rileva una vocazione fortemente agricola che risulterebbe compromessa dai continui insediamenti di impianti fotovoltaici.
- Nel caso di impianti fotovoltaici a terra il principale impatto negativo è costituito dal consumo di suolo reversibile e nella fattispecie di terreno agricolo. L'applicazione al suolo di grandi installazioni, per superfici nell'ordine delle decine di ettari, rappresenta un intervento di significativa alterazione ambientale e paesaggistica. L'agrofotovoltaico inteso quale convivenza tra fotovoltaico e produzione agricola è auspicabile, ma, ad oggi, scarsamente sperimentato e pertanto non risultano ancora sufficienti dati derivanti dai monitoraggi di tali impianti.
- Dal 2012 il contesto normativo regionale e nazionale ha sfavorito la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole. Infatti, l'art. 65 del decreto convertito in legge n. 27 del 2012 sancisce il divieto di fruizione

¹ Munafò, M. (a cura di), 2019. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019. Report SNPA 08/19, pag. 220.

² Munafò, M. (a cura di), 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21, pag. 50.



degli incentivi statali per gli impianti installati su aree agricole. In realtà, già il D.Lgs. n. 28 del 2011 prevedeva delle particolari restrizioni sulla potenza massima installabile indicando il rapporto fra superficie occupata dall'impianto e quella complessiva. In Puglia, già con la Delibera di Giunta n. 1947/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 174 del 4 novembre, sono stati introdotti divieti che hanno ostacolato la diffusione del fotovoltaico a terra, approvati contestualmente allo schema di P.P.T.R., Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che introduce linee guida per la progettazione e lo stanziamento degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di concentrare i nuovi impianti fotovoltaici nelle aree produttive pianificate e nelle cave anziché nelle zone agricole, vietando la messa a terra. Incentivata, quindi, la copertura per autoconsumo di serre agricole, facciate di edifici, pensiline e strutture per la protezione di parcheggi, aree di sosta e zone pedonali, con soluzioni che non comportano il consumo di suolo e si integrano con la vocazione agricola di determinate aree regionali². La più recente normativa, L. n. 108/2021 e D.L. n. 17/2022 in riferimento alla regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, consente l'accesso agli incentivi statali per gli impianti agrovoltaiici a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale. Si segnala che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato in data 27/06/2022 le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici"³, al fine di chiarire quali siano le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaiico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaiici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

- Non da ultimo la "Gazzetta del Mezzogiorno" (6-11-2023) ha riportato quanto dichiarato dall'Ordine dei Geologi che affermano che in Italia nell'ultimo anno (2022), le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 76,8kmq, il 10,2% in più del 2021. Si tratta, in media, di più di 21 ettari al giorno, il valore più elevato degli ultimi 11 anni, in cui non si erano mai superati i 20 ettari. La crescita delle superfici artificiali ha interessato 2,4 metri quadrati di suolo ogni secondo ed è stata solo in piccola parte compensata dal ripristino di aree naturali, facendo risultare ancora lontano l'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto, che, negli ultimi dodici mesi, è invece risultato pari a 70,8 kmq (19,4 ettari al giorno, 2,2 mq/sec) di cui 14,8 km di consumo permanente. Il presidente dell'Ordine dei geologi della Puglia, evidenzia come in Puglia anche nel 2022 si sia continuato a consumare suolo occupando ulteriori 718 ettari di terra. In cima alla classifica la provincia di Foggia con 313 ettari, seguita da Bari con 136, Lecce con quasi 116, Bat con quasi 74, Brindisi con oltre 44 e Taranto con quasi 35 ettari. Facendo un bilancio negli ultimi 6 anni sono stati consumati quasi 160mila ettari di suolo.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale del MiTE per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. L'impianto in questione, da quanto dichiarato nella documentazione di progetto, sfrutta circa 62,18 ettari di terreno (sup. catastale) per una produzione di potenza di picco di circa 39,02 MW. La destinazione d'uso del suolo riveste un carattere di primaria importanza nella valutazione e nel caso in questione. Nonostante i benefici energetici che si possono generare, si ritiene che debba essere valutato con la massima attenzione l'impatto che un continuo consumo del suolo, se pure reversibile, possa determinare rispetto alla vocazione primaria agricola del territorio. Il consumo di suolo è un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, limitata e non rinnovabile, dovuta all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale. Pertanto, l'occupazione di aree agricole con coperture artificiali, quali i pannelli fotovoltaici, se pure si tratti di sovrastrutture temporanee, possono comportare un'alterazione di lungo periodo delle funzioni del suolo. Tuttavia si rileva che l'impianto in questione non esclude una discreta attività agricola in abbinamento con l'impianto fotovoltaico. Resta da dimostrare quale possa essere la procedura per dimostrare che tale attività agricola sia effettivamente resa nel tempo.

³ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaiici.pdf

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



2. La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di compensazione. Preme ricordare che il D.M. 10-9-2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* prevede al punto 14.15 della parte III che: *“Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2”*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *“L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica”*. Se pure la prescrizione risulta applicabile in sede di A.U., la documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione da concordare con l'amministrazione competente, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. La tipologia di impianto agrofotovoltaico ha trovato una recente definizione normativa che ne riconosce la diversità e le peculiarità rispetto ad altre tipologie di impianti. Il D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, ha introdotto una definizione di impianto agrofotovoltaico che, per le sue caratteristiche utili a coniugare la produzione agricola con la produzione energetica, è ammesso a beneficiare delle premialità statali. Nel dettaglio, gli impianti agrofotovoltaici sono impianti che *«adottino soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»*. Ai sensi delle citate *“Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”*³, il progetto in esame, per rientrare nella definizione di *“agrivoltaico”* dovrebbe rispettare i requisiti ivi indicati. In particolare non è ampiamente dimostrato che l'impianto in oggetto rispetti completamente tutti i requisiti, né risulta fornito un piano di monitoraggio ambientale della continuità dell'attività agricola (e garanzia remunerativa).
4. Secondo il principio A1, delle citate *“Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”*³, la superficie minima coltivata rispetto alla superficie totale deve essere maggiore di 0,7, in pratica il 70 % della superficie complessiva deve essere dedicata a quella coltivata. Dunque il requisito per definire l'impianto agri-voltaico non risulterebbe rispettato poiché solo 38,28 ettari su 62,18 ettari, pari a circa il 61%, resteranno dedicati all'agricoltura, meno del 70%.
5. Il valore della produzione agricola è un altro requisito da verificare rispetto alle citate linee guida. Le produzioni di qualità considerate sono quelle relative alla filiera olivicola. Il rispetto del requisito B1 non risulta concretamente dimostrato.
6. Secondo il principio B2 la producibilità elettrica dell'impianto oggetto di valutazione deve essere maggiore della producibilità di un impianto standard. L'impianto in questione risulta dotato di 65.040 moduli da 600 W di picco, con una potenza complessiva di picco di 39.024 kW di una potenza nominale di 30.300 KW. Considerato che in base ai dati dello studio dell'Unione Europea, un impianto fotovoltaico da 1 kW fornisce in media la seguente produzione energetica: 1.000/1.100 kWh l'anno al Nord; 1.200/1.300 kWh l'anno al Centro; 1.400/1.500 kWh l'anno al Sud.; pur considerando una produzione annua di 1500 kWh (ad essere ottimisti senza considerare guasti, manutenzioni e imprevisti vai) si ottiene una energia annua di 45.450.000 kWh/anno (30.300 KW x 1500kWh/anno), pari a 45,45 GWh/anno. Nella documentazione non si riscontra il valore calcolato dal proponente, né tantomeno la verifica del requisito.
7. Nel Piano di Monitoraggio Ambientale si evincono i parametri significativi da monitorare nelle varie fasi di vita dell'opera (fase ante operam, corso d'opera, post operam ed eventuale dismissione), frequenza/durata delle rilevazioni. Risulta insufficiente nella definizione delle metodologie di campionamento ed analisi. Nel caso specifico di un progetto di un impianto agrivoltaico, si ritiene necessario che siano monitorati i principali parametri che *“consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”*. Questa Agenzia ritiene che tali sistemi di monitoraggio, nelle

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



more di quanto dichiarato all'articolo 11, comma 1, della L. n. 34 del 29/04/2022 e già menzionati nella L. 108/2021 in riferimento all'accesso agli incentivi, debbano essere comunque predisposti (anche attraverso procedure di autocontrollo) per tutti gli impianti agrivoltaici. Inoltre, si segnala che le recenti Linee Guida pubblicate dal MITE considerano il monitoraggio della continuità dell'attività agricola (requisito D.2) un elemento essenziale affinché l'impianto possa essere definito agrivoltaico. Il piano di monitoraggio ambientale si basa solo su parametri microclimatici del tutto insignificanti rispetto agli impatti che occorre monitorare. Non vi sono atti progettuali dai quali desumere una procedura di autocontrollo che garantisca la produzione agricola minima praticabile da comunicare annualmente all'A.C., e al Comune competente, prevedendo eventuali provvedimenti dell'Autorità Competente in caso di inadempienza.

8. In relazione agli impatti cumulativi, la proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici e fotovoltaici con conseguente impatto negativo sull'idrogeologia, sulla sottrazione di suolo, sugli effetti microclimatici e sull'attività biologica.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione *di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*.

Pertanto, per quanto di competenza e per tutto quanto sopra esposto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Direttore DAP

Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA

Tel. 0881 316200

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Cerignola Solar Park S.r.l.
nrgsolar3@pec.it

Oggetto: [ID VIP 10408] – Parco agrivoltaico denominato “Cerignola 30.3” di potenza pari a 39,02 50,05 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ). Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Cerignola Solar Park S.r.l. [AC 166-24] Rif. Vs nota prot. n. 20654 del 01/12/2023/Prot. ADAM n. 34287 del 01/12/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 20654 del 01/12/2023, acquisita con ns prot. n. 34287 del 01/12/2023, con la quale veniva richiesto il parere relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco agrivoltaico in località “Topporusso” a confine tra i territori dei comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano, con opere di connessione nel comune di Melfi, di potenza complessiva pari a 30,02 MW.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla G.U. - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su G.U. n. 211 del 13-9-2023.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Il parco sarà suddiviso in tre sottocampi dotati di recinzione, viabilità di campo, cabine di campo, cabine di raccolta, cavidotto di collegamento alla cabina di consegna posta in prossimità di un futuro ampliamento della stazione elettrica “Melfi”.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e, in particolare, al PAI, si registrano interferenze tra i sottocampi ed alcuni reticoli idrografici segnati su carta base del PGRA, come pure tra questi ultimi ed alcuni perimetri ad alta, media e bassa pericolosità idraulica ed il cavidotto di vettoriamento. Nel complesso sono valide le tutele di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI vigente.

La relazione idraulica a corredo svolge alcune considerazioni di tipo morfologico sulla esternalità delle installazioni fotovoltaiche rispetto alle possibili aree inondabili; mentre riguardo le interferenze tra il cavidotto ed i perimetri o i reticoli si dichiara di voler utilizzare la tecnica TOC laddove non fosse possibile utilizzare infrastrutture esistenti per l'ancoraggio del cavidotto.

Sulla base della documentazione prodotta si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
2. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
3. La viabilità di campo sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno;
4. Le intersezioni tra cavidotto di vettoriamento e reticolo idrografico siano risolte attraverso la tecnica TOC o similari avendo cura di posizionare le vasche di ingresso ed uscita del tubo esternamente alle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, laddove possibile, ovvero assicurando un equivalente grado di sicurezza con sistemi alternativi e comunque ad una profondità tale da resistere alle azione idrodinamiche della corrente.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*



Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82, 2005

Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c.

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Ascoli Satriano (FG)
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Comune di Cerignola (FG)
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 10408] - Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ).
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
Proponente: Cerignola Solar Park S.r.l.
Parere

Con la presente si riscontra la nota prot. n. 20654/2023, acclarata al protocollo della sezione scrivente n. r_puglia/AOO_075/PROT/13/12/2023/0013801 con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere di compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque.

Dall'esame della documentazione trasmessa, disponibile al link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10251/15118>

si evince che la richiesta in oggetto emarginata riguarda la realizzazione di un Impianto Agrivoltaico denominato "Cerignola 30.3" della potenza di 39.024,00 kWp, nei comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano nella Provincia di Foggia, realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, con una potenza di picco di 600Wp, mentre le opere di connessione attraversano i comuni di Cerignola, Ascoli Satriano e Melfi.

L'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa 61,23 ettari ed è diviso su due principali siti di installazione, aventi raggio di circa 1500 metri; i campi agrivoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade interpoderali che sono connesse alla Strada Provinciale SP 82.

Il tracciato del cavodotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, attraversa i territori di Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi, sino a giungere al Punto di Consegna Sezione 36kV futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Melfi in Provincia Potenza, Regione Basilicata.

L'impianto fotovoltaico in oggetto interessa, con riferimento al Catasto Terreni di Cerignola (FG), le Part. 40-154-155 foglio 415 e Part. 9-29-30-35-36-38 foglio 416 e al Catasto Terreni del Comune di Ascoli Satriano (FG) le Part. 15-16-18-52-121-122 foglio 101.




Figura 1 layout impianto agrovoltaico- Comune di Ascoli Satriano e Cerignola (FG)

L'impianto agrovoltaico è così costituito da:

- L'impianto sarà realizzato con 1031 strutture (tracker) in configurazione 2x30 e 106 strutture (tracker) in configurazione 2x15 moduli in verticale con pitch=8,15 m. In totale saranno installati 65.040 moduli fotovoltaici monocristallini della potenza di 600 W cadauno;
- n. 12 cabine di trasformazione: trattasi di cabine prefabbricate, oppure container delle stesse dimensioni;
- n. 1 cabina di ricezione AT sezionamento e controllo;
- rete elettrica interna in alta tensione 36 kV per il collegamento tra le varie cabine di trasformazione e le cabine di ricezione rete elettrica interna a 1500V tra i moduli fotovoltaici e gli inverter;
- rete elettrica interna a 800V tra gli inverter e le cabine di trasformazione;
- viabilità interna al parco larghezza di 3,5 metri realizzata con un materiale misto cava di cava o riciclato spessore ca. 30-50cm;
- scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e della viabilità interna e a sezione ristretta per la realizzazione delle trincee dei cavidotti AT, BT e ausiliari, in ogni caso fino a 1,3 metri all'interno delle aree recintate;

- l'impianto si conetterà in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica 380/150 kV RTN "Melfi", ubicata nel medesimo Comune, in Provincia di Potenza.

I punti focali del progetto "agrivoltaico" sono:

- 1) Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva (oliveto intensivo);
- 2) Oliveto intensivo;
- 3) Piantumazione di filari di lavanda o di lavandino tra i trackers;
- 4) Apicoltura.




Figura 2 Sovrapposizione intervento Comune di Ascoli Satriano e Cerignola con vincolistica P.T.A

Le aree destinate alla realizzazione dell'impianto agro voltaico nei comuni di Ascoli Satriano e Cerignola non risultano sottoposte a vincoli dal **Piano di Tutela delle Acqua approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023.**

Vista la tipologia di opere previste, si ritiene, che la documentazione progettuale allegata ed in particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento idrico non sia esaustiva.

Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede **integrazione documentale** con esplicita indicazione circa:

- le modalità di coltivazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di **sostenibilità** necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
- le modalità di approvvigionamento in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali impiantate correlato alle volumetrie, alle portate, alla



stagionalità, **autorizzate** all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali con eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo per il successivo rilancio in agricoltura.

Il Funzionario istruttore

ing. Paola Massaro

Il Responsabile di P.O.

ing. Pietro Calabrese

Il Dirigente della Sezione

ing. Andrea Zotti